



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 204 del 20 dicembre 2011

Oggetto: Applicazione all'Ente Foreste dell'articolo 9, commi 1 e 17, del D.L. 78/2010.

Il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che:

1. in base all'articolo 9 della LR 24/99, l'Ente Foreste applica il CCNL degli operai e impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, rinnovato il 07/12/2010 per il triennio 2010-2012;
2. l'articolo 9 comma 1 del D.L. 78/2010 prevede "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo";
3. l'articolo 9 comma 17 del D.L. 78/2010 prevede "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni";
4. il citato CCNL, rinnovato per il triennio 2010-2012, prevede l'erogazione di una prima tranches di aumenti con decorrenza 01/12/2010 e di una seconda tranches con decorrenza 01/12/2011, oltre ad alcuni istituti (es. gli scatti di anzianità), la cui applicazione si traduce in un incremento del trattamento economico dei dipendenti;
5. il citato CCNL è un contratto di natura privatistica, nel senso che la sua negoziazione non è preceduta dalla procedura di indirizzo e verifica della copertura finanziaria fissata per gli altri contratti del pubblico impiego. Sulla base di questa e di altre argomentazioni, l'UNCEM (l'Unione delle comunità montane che negozia il CCNL) ha proceduto alla sua sottoscrizione, ritenendolo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 204

DEL 20.12.2011

sottratto al divieto di dar corso alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 imposto dall'articolo 9, comma 17, del D.L. 78/2010;

6. in ragione dei profili di possibile contrasto delle previsioni contrattuali con le citate disposizioni imperative di legge, la Direzione Generale dell'Ente Foreste ha chiesto (nota Prot. 7818 del 17/05/2011) un intervento interpretativo alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale della RAS, che ha espresso l'avviso che nei confronti dei dipendenti dell'Ente, in ragione della natura pubblicistica del datore di lavoro, debbano trovare applicazione le disposizioni normative in oggetto (V. nota prot. 16654 del 07/06/2011);

7. Per fugare ogni possibile perplessità in merito, la Direzione Generale dell'Ente Foreste ha inoltre proceduto a richiedere un parere *pro veritate* a due giureconsulti di chiara fama sui seguenti aspetti:

a) Quanto al comma 17 dell'articolo 9, relativo al divieto di dar corso alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012:

- Se il dettato dall'articolo 9, comma 17, vieti la conclusione dei contratti collettivi, o imponga altresì la disapplicazione di quelli eventualmente sottoscritti;
- Se la legislazione regionale, nell'imporre all'Ente Foreste l'applicazione di un contratto "privatistico", determini l'effetto ulteriore di escludere l'Ente dall'applicazione delle norme che presuppongono la procedura di negoziazione propria dei contratti del pubblico impiego.

b) In ogni caso, con riferimento al comma 1 dell'articolo 9, DL 78/2010, relativo al divieto di erogare ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per gli anni 2011, 12 e 13 un trattamento economico superiore a quello erogato nell'anno 2010:

- se tale norma imponga all'Ente di non procedere all'erogazione della seconda tranches di aumenti previsti dal citato CCNL con decorrenza 01/12/2011, nonché di non corrispondere gli scatti di anzianità maturati negli anni interessati dalla norma.

CONSIDERATO che nel richiesto parere *pro veritate* i due giureconsulti hanno espresso l'avviso che la natura di pubblica Amministrazione dell'Ente Foreste imponga di disapplicare le norme contrattuali che si pongono in contrasto con le disposizioni normative richiamate, che devono trovare piena applicazione nel caso di specie;

CONSIDERATO che l'applicazione di norme contrattuali che si pongano in contrasto con disposizioni imperative di legge rappresenta una fonte di danno all'erario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 204

DEL 20.12.2011

CONSIDERATO che la riduzione del contributo erogato all'Ente dall'Amministrazione Regionale per l'anno 2012 appare giustificato anche dal blocco delle dinamiche retributive, imposto dalle norme in oggetto;

RITENUTO di dover prendere atto della necessità di procedere alla disapplicazione delle disposizioni contrattuali che si pongano in contrasto con l'articolo 9, commi 1 e 17, del D.L. 78/2010 o altra disposizione imperativa di legge;

RITENUTO di dover esprimere l'indirizzo che la Direzione Generale non proceda nell'immediatezza al recupero delle somme indebitamente erogate, predisponendo all'uopo un piano di recupero;

RITENUTO di dover condividere le posizioni assunte con gli Assessorati regionali competenti e di doverne informare le organizzazioni sindacali di categoria;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale ai fini della legittimità;

DELIBERA

1. di prendere atto della necessità di disapplicare le disposizioni contrattuali che si pongano in contrasto con l'articolo 9, commi 1 e 17, del D.L. 78/2010 o altra disposizione imperativa di legge.
2. di esprimere l'indirizzo che la Direzione Generale non proceda nell'immediatezza al recupero delle somme indebitamente erogate, predisponendo all'uopo un piano di recupero.
3. di dare mandato al Presidente perché condivida le posizioni assunte con gli Assessorati regionali competenti e ne dia informazione alle organizzazioni sindacali di categoria.

La Segretaria

Loredana Strina

Il Presidente

Giorgio Virginio Murino

**Si esprime parere favorevole sulla legittimità
della deliberazione**

Il Direttore Generale

Gilberto Murgia